



**Comune di Nembro
Provincia di Bergamo**

Ordinanza n. 133

OGGETTO: MISURE STRUTTURALI PERMANENTI E TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL' INQUINAMENTO LOCALE

IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei Cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a Dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le Parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "Misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che, per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "*Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

Rilevato che con il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Rilevato altresì che con D.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1^ Livello) o per più di 10 giorni (2^ Livello).**

La D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di Ordinanza Sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Regione Lombardia con DD.G.R. n. 7696/2018 e n. 712/2018 ha ulteriormente integrato le suddette limitazioni di carattere temporaneo.

Dato atto che con D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto MoVe-In”*, Regione Lombardia ha introdotto il Progetto MoVe-In che consente a coloro che aderiranno volontariamente a tale servizio di ottenere una deroga alle limitazioni della circolazione, alle condizioni descritte negli Allegati 2 e 3 alla citata D.G.R. n. 2055/2019.

Dato atto che con D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19”*, Regione Lombardia, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, ha individuato la data del 11/01/2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano e dal PRIA. Inoltre, gli Allegati dello stesso atto D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020, sostituendo gli Allegati della precedente D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019, recano, pertanto, l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la inclusione nella deroga chilometrica per i veicoli aderenti al Progetto MoVe-In dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina, nonché le varie deroghe, con ciò recependo le disposizioni delle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/14 e n. 449/2018.

Dato atto che, con Ordinanza n. 675 del 08/01/2021 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, il Presidente di Regione Lombardia ha disposto la sospensione dell'introduzione della limitazione permanente alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel disciplinata dalla D.G.R. n. 3606/2020 per il miglioramento la qualità dell'aria. Tale limitazione sarà applicata a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Le disposizioni concernenti la decorrenza delle limitazioni della circolazione sono efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.

Dato atto che non è stata data alcuna comunicazione da parte di Regione Lombardia relativa a disposizioni diverse da quelle contenute nella D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 titolata *“Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19”*. Pertanto, si riconfermano le misure individuate con suddetta Delibera, eccezion fatta per la limitazione permanente alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel che rimarrà

sospesa fino al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, così come disposto con Ordinanza n. 675 del 08/01/2021.

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante *"Nuovo Codice della Strada"*.

Vista la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*.

Viste le DD.G.R. n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 712/2018 e n. 2055/2019.

Visto il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*.

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

A. AUTOVEICOLI EURO 0 - 1 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 - 3 DIESEL

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli **Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.

B. AUTOVEICOLI EURO 4 DIESEL

MISURA SOSPESA FINO A CESSAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (In riferimento all'Ordinanza n. 675 del 08/01/2021 del Presidente di Regione Lombardia)

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli **Euro 4 Diesel privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 di Regione Lombardia.

C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

Per i **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0** vige il divieto di circolazione permanente su tutto il **territorio regionale** (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1** si applicano:

- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.

D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

Per gli **Autobus di Categoria M3 di tipo Urbano, Interurbano e Suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) Euro 0 - 1 - 2 Diesel** vige il **divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale** (tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24).

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 3606/2020, come da schema allegato alla presente.

II. ALTRE MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

A. UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA

Su tutto il territorio regionale:

1. il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "quattro stelle" (**obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle**);
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle" (**divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle**);
3. dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'**obbligo di utilizzo di pellet di qualità** che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

B. COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

La norma statale vigente (D.LGS n.152/06 - TUA) ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro al giorno) nei territori dei Comuni di Comunità Montane posti ad una quota superiore ai 200 m.

III. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Dal 01 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022

A. 1^A LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^A Livello**, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. :**

1. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **di Classe Emissiva fino a 3 Stelle compresa**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
2. **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto**, anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
3. **deroga** al divieto di cui al precedente punto 2. per barbecue, preparazione vin brulè e caldarroste a scopo intrattenimento previa semplice comunicazione all'Ufficio Comunale;
4. introduzione del limite a **19°C (con tolleranza di 2°C)** per le **temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;
5. **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
6. **divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e fertilizzanti e dei fanghi di depurazione** in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF;
7. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

B. 2^ LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. e a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A:**

1. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **di Classe Emissiva fino a 4 Stelle compresa**, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..

L'entrata in vigore delle misure di 1^ e 2^ Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai Cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;
- L'inosservanza delle misure di cui al punto II.A. sarà punita ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L.R. n. 24/2006 con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00;

• l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti III.A e III.B sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^a e/o di 2^a Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Nembro, lì 05-10-2021

IL SINDACO
Claudio Cancelli